

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II<sup>a</sup> SEZIONE

L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 259/CGF

(2009/2010)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 215/CGF – RIUNIONE DELL' 8 APRILE 2010

##### Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Emanuele Conte, Dr. Luigi Antonio Esposito – Rappresentante A.I.A.; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIG. CLERICI GIULIO (MEDICO DELL'A.S. VARESE 1910) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 1.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA DI "COPPA ITALIA" VARESE/LUMEZZANE DEL 25.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/CIT del 26.3.2010)

Il medico sociale della società A.S. Varese 1910, dott. Giulio Clerici, ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato con il Com. Uff. n. 55/107 del 26 marzo 2010, che lo ha squalificato per due giornate effettive "per reiterato comportamento offensivo verso l'arbitro al termine del primo tempo di gara", comminando inoltre un'ammenda di €1.000,00.

Nel proprio ricorso, il tesserato sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe viziato da scorretta interpretazione del referto arbitrale, in quanto le espressioni riportate, ancorché espresse "in tono concitato", non avrebbero avuto il tenore dell'ingiuria, giacché non avrebbero voluto offendere il decoro o l'onore dell'arbitro, ma solo manifestare un'opinione contraria o dissenziente sul suo operato.

Sostiene inoltre il ricorrente che le frasi riportate dal referto non sarebbero esattamente quelle pronunciate, ne rettifica il tenore e osserva che non vi sarebbe stata concitazione nel momento in cui è avvenuto il fatto.

Nel ricorso si citano un paio di precedenti giurisprudenziali nei quali questa Corte ha ridotto le squalifiche inflitte a un calciatore e a un dirigente in base alla riconsiderazione della natura offensiva di frasi pronunciate durante le gare federali.

Chiede la riduzione della sanzione ad una sola giornata.

La Corte osserva innanzitutto che il procedimento sportivo non ammette revisioni in punto di fatto che siano contrarie a quanto riportato negli atti ufficiali di gara. Nel caso di specie, come in molti casi analoghi, infatti, la particolare disciplina della prova sportiva restringe il giudizio al fatto riportato dal referto arbitrale, e non ammette alcun mezzo legittimo che ne modifichi il tenore. Anche ove fosse disponibile una registrazione fedele dell'accaduto, essa non sarebbe ammessa in giudizio in quanto il referto ha il potere di plasmare il fatto, per così dire, e di escludere che su di esso possa essere aperta una procedura di verifica. E' inutile dunque ogni argomentazione rivolta alla discussione dell'esattezza della descrizione dei fatti contenuta nel referto arbitrale.

D'altra parte, il tenore delle frasi riportate dal referto non sembra così grave da integrare la figura delle ingiurie o delle offese.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Giulio Clerici, riduce la sanzione della squalifica inflittagli ad una sola giornata e annulla la sanzione dell'ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELLA S.S. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €3.500,00 ALLA RECLAMANTE,**

- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI EFFETTIVE GARA AL CALCIATORE MARTONE LUCA;**

- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI EFFETTIVE GARA AL CALCIATORE BORRELLI LUCA,**

**INFLITTE SEGUITO GARA SCAFATESE/CATANZARO DEL 28.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 30.3.2010)

Con il presente reclamo la Scafatese Calcio impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto (Com.Uff. n.128\DIV del 30.3.2010) a seguito della gara Scafatese\Catanzaro del 28.3.2010 le seguenti sanzioni: ammenda di € 3.500,00 alla stessa reclamante; squalifica per 4 giornate di gara al calciatore Martone Luca; squalifica per due giornate di gara al calciatore Borrelli Luca.

In particolare deduce che le sanzioni sono eccessive in relazione ai fatti accaduti e chiede, comunque, una riduzione delle stesse.

Orbene circa l'ammenda, la reclamante in gravame ammette sostanzialmente i fatti denunciati ;in particolare afferma che il ritardo nell'inizio dell'incontro è di "soli cinque minuti", che i raccattapalle "indugiavano solo qualche secondo" etc per cui è da ritenersi legittima ed equa la sanzione adottata.

Circa le squalifiche ai due calciatori, quella relativa a Martone motivata "per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo; dopo la notifica del provvedimento, rivolgeva all'arbitro una frase ingiuriosa", quella relativa a Borrelli Luca motivata "perché alzatosi dalla panchina e avvicinandosi a quella della squadra avversaria, spingeva con entrambi le mani facendolo cadere, un calciatore di riserva della squadra avversaria, senza conseguenze", la reclamante ammette i fatti sostanzialmente e chiede una riduzione delle squalifiche soprattutto per il Martone anche alla luce di casi analoghi.

Le censure sono infondate essendo i fatti, come evidenziati, sanzionabili disciplinarmente, anche se si ritiene equo ridurre a tre giornate la squalifica inflitta al Martone.

Il reclamo va, quindi, parzialmente accolto, disponendo la riduzione della squalifica al Martone a tre giornate e confermando nel resto il provvedimento impugnato.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Scafatese Calcio di Scafati (Salerno), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Luca Martone per 3 giornate di gara effettive.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

**Publicato in Roma l'11 maggio 2010**

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete